Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo con il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci
A.C. 913

Dossier n° 56 - Schede di lettura
7 marzo 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	913
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Craxi
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	22 febbraio 2023
assegnazione:	27 febbraio 2023
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, IX Trasporti e XIV Politiche UE

Premessa

La proposta di legge in esame, già approvata dal Senato lo scorso 21 febbraio (S. 329 - Senatori Craxi ed altri), reca l'autorizzazione alla ratifica e alla esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia **sull'autotrasporto internazionale di passeggeri** e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Identico provvedimento era stato approvato in prima lettura dall'Aula del Senato nella scorsa legislatura (AS 1280), il 13 ottobre 2021, dopo essere stato esaminato dalla Commissione Affari esteri e da questa approvato il 15 giugno 2021.

Finalità de provvedimento

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, il Protocollo è finalizzato ad introdurre modifiche al testo dell'Accordo bilaterale richieste dalla Parte italiana durante la riunione di una Commissione mista tenutasi a Jerevan nell'ottobre 2015, al fine di assicurare maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainanti.

Dati relativi all'interscambio

Si segnala che nel **2020, l'interscambio ha superato i 174 milioni di euro (-13%** rispetto all'anno precedente), con esportazioni italiane pari a 137,4 milioni di euro (-7,9%) e importazioni equivalenti a 36,8 milioni di euro (-30,1%). L'andamento dell'interscambio nel 2019 aveva raggiunto un significativo trend positivo, raggiungendo per la prima volta i 201 milioni di euro (+10% rispetto all'anno precedente), con esportazioni pari a circa 148 milioni di euro (+5,8%) e importazioni pari a 53 milioni di euro (+23,5%).
Tra le principali voci dell'export italiano troviamo macchine di impiego generale e speciale, articoli per abbigliamento, prodotti per l'alimentazione degli animali e tessuti, mentre le maggiori importazioni ricadono soprattutto nei settori degli articoli per abbigliamento e dei metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi.

Contenuto del Protocollo emendativo

L'**articolo 1** del Protocollo in via di ratifica integra le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Accordo, riguardante il trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio). L'integrazione prevede che sia possibile usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

Viene altresì precisato che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata.

L'**articolo 2** sostituisce il secondo comma dell'articolo 25 dell'Accordo, indicando come autorità competenti incaricate dell'attuazione dell'Accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la Parte italiana (originariamente era indicato il Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento dei Trasporti Terrestri) ed il Ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni e delle Tecnologie Informatiche per la Parte armena (originariamente era indicato il Ministero dei Trasporti).

L'**articolo 3** stabilisce che l'Accordo e il Protocollo saranno attuati nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti dei rispettivi contraenti, nonché con gli obblighi internazionali e, per l'Italia, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'**articolo 4** stabilisce l'entrata in vigore del Protocollo dopo la ricezione dell'ultima notifica attestante l'espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni.

L'Accordo sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci

Si ricorda che l'**Accordo sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci**, composto da 29 articoli, suddivisi in III Capi, ed in vigore dal 30 novembre 2004, disciplina il trasporto dei viaggiatori fra i due Paesi (Capo I, articoli da 2 a 10), in particolare con riferimento ai servizi regolari di autobus (artt. 3-6), ai servizi regolari di transito (art. 7), ai servizi occasionali (artt. 8-9) e ad altri servizi con autobus (art. 10). L'Accordo disciplina altresì il trasporto di merci (Capo II, articoli da 11 a 14), sia tra i due Paesi che in transito. L'articolo 11, in particolare, specifica i requisiti di cui deve disporre un'impresa avente sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti per l'autorizzazione all'effettuazione del trasporto di merci nel territorio dell'altra Parte. Il Capo III (Disposizioni di carattere generale) dispone che i requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa e i relativi massimali contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e verso i viaggiatori trasportati siano determinati dagli organi competenti dei due Paesi (art. 15). Il medesimo Capo disciplina altresì stabilisce l'obbligo per i trasportatori e per il personale impiegato sui veicoli di trasporto al rispetto delle norme relative alla circolazione stradale e ai trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente (art. 17), le sanzioni nei casi di infrazione (art. 18), l'obbligo del rispetto delle norme valutarie e fiscali per i trasportatori delle due Parti (art. 19), esenzioni e possibilità di importazione temporanea (artt. 20 e 21), fatturazione e pagamenti (art. 24) e modalità di risoluzione di eventuali controversie applicative o interpretative dell'Accordo e le Autorità competenti di ciascuna Parte contraente (art. 25). Ai fini della realizzazione ed applicazione dell'Accordo, l'articolo 26 istituisce una apposita Commissione mista. Fra le disposizioni finali, l'articolo 29 disciplina i termini relativi all'entrata in vigore e alla durata dell'Accordo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

L'A.C. 913 consta di **4 articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** ineriscono rispettivamente, all'**autorizzazione alla ratifica** e all'**ordine di esecuzione**.

L'**articolo 3** riporta una clausola di **invarianza finanziaria** in base alla quale (comma 1) dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica dei predetti strumenti internazionali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 2, le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 4** stabilisce l'entrata in all'**entrata in vigore** della legge il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *a)* della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegate

Al provvedimento presentato al Senato (AS 1280), di iniziativa parlamentare, è allegata la relazione illustrativa del provvedimento.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.